

Incentivi al personale per il recupero dell'evasione tributaria

di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area finanza e tributi del Comune di Serramazzoni, Vicesegretario comunale, Ufficiale di riscossione

Lo scritto intende approfondire le condizioni alle quali è possibile l'erogazione degli incentivi al personale previsti dall'art. 1, comma 1091, Legge n. 145/20018, per il recupero dell'evasione tributaria IMU e TARI.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dedicato al potenziamento degli uffici comunali deputati alla gestione delle entrate, ha reintrodotto nell'or-

dinamento la possibilità di accantonare una quota del gettito tributario in un apposito Fondo, da utilizzare per il potenziamento della gestione delle entrate, ivi compresa l'incentivazione del personale a ciò dedicato.



Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Art. 1 - Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali (omissis)

1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione. (omissis)

Il legislatore, in buona sostanza, ritenendo che uno strumento d'incentivazione del personale addetto possa contribuire all'attuazione di obiettivi di miglioramento della gestione delle entrate tributarie e del relativo tasso di realizzo, consente ai Comuni di riconoscere al proprio personale dipendente un'incentivazione economica da realizzare attraverso l'attribuzione a titolo di

trattamento economico accessorio di una quota parte del maggior gettito accertato e riscosso, derivante dal recupero dell'evasione tributaria (IMU-imposta municipale unica e TARI-tassa sui rifiuti), nonché della lotta all'evasione erariale.

L'intervento normativo, di fatto, sta alimentando la ripresa dell'interesse per le attività di

accertamento e controllo ma, a ben vedere, non si tratta di una novità: l'art. 59, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, consentiva ai comuni di prevedere con apposita norma regolamentare "che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune" potessero "essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto", ai sensi dell'art. 3, comma 57, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui "Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione del comune sono ordinati secondo procedure informatiche, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'amministrazione finanziaria."

Detta possibilità, ammessa per l'ICI, decadde con l'introduzione dell'IMU (art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), atteso che in relazione al nuovo tributo nulla era specificato (1).

Per questa ragione si può affermare che il legislatore ha proposto un ritorno al 2011 anche se, non sfuggirà, la nuova normativa in materia di incentivi al personale dell'ufficio tributi per recupero evasione IMU e TARI differisce profondamente dalla disciplina dell'incentivazione dell'ICI, basandosi essenzialmente sulle maggiori riscossioni e contestualizzando il diritto al relativo riconoscimento al momento di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

L'approvazione del regolamento: discrezionalità dell'Ente nell'applicazione della norma

Come detto, il legislatore consente ai Comuni, mediante proprio regolamento, di riconoscere al proprio personale dipendente l'incentivazione economica in discorso.

Al riguardo e con specifico riferimento all'organo competente alla sua adozione, viene in rilievo l'art. 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui "È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio."

Pertanto: poiché il regolamento sugli incentivi rientra nella categoria dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale, la possibilità di riconoscere incentivi al personale per il recupero dell'evasione in materia di IMU e TARI è demandata all'autonomia dell'Ente che, con delibera di Giunta Comunale, ne approva il regolamento; spetta, diversamente, al Consiglio Comunale, l'approvazione dei regolamenti per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, materia questa estranea al regolamento incentivi per il recupero dell'evasione tributaria.

L'oggetto del regolamento di cui si riscorre, in ultima analisi, non fa parte delle materie su cui l'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 TUEL, esprime il proprio parere.



La possibilità di riconoscere incentivi al personale per il recupero dell'evasione in materia di IMU e TARI è demandata all'autonomia dell'Ente che, con delibera di Giunta Comunale, approva il regolamento.

Il personale incentivabile e i relativi limiti

Per espressa volontà del legislatore, il personale interessato al beneficio incentivante è quello impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore

entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti: tale formulazione porta ragionevolmente a includere tutti i dipendenti coinvolti, anche se non dedicati

(1) Il decreto, nel confermare l'assetto regolamentare degli Enti locali, si è limitato a richiamare unicamente l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 mediante la disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 14, escludendo il richiamo all'art. 59, facendo così venire a mancare il fondamento normativo per continuare a riconoscere i suddetti compensi per i nuovi tributi quali, appunto, l'IMU. In tal senso è espressa a più riprese anche la Corte dei conti che, proprio in

materia di compensi IMU, ha stabilito che, in assenza di uno specifico intervento legislativo di deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, non è legittimo riconoscere un compenso incentivante aggiuntivo in favore del personale utilizzato per progetti di recupero dell'evasione/elusione IMU.

esclusivamente all'IMU o alla TARI, posto che gli obiettivi sono tutti quelli appartenenti al settore entrate; ciò significa che, necessariamente, il coinvolgimento del personale predetto dovrà risultare da apposito progetto obiettivo interessante il settore entrate e tributi.

Anche il personale dirigenziale, ovvero gli incaricati di "posizioni organizzativa", possono essere destinatari del compenso incentivante, in aggiunta alla retribuzione di posizione ed eventualmente di risultato: in tal senso si è espressa l'ARAN-Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni, che con orientamento CFL65 del 23 dicembre 2019 (2), al riguardo, evidenzia che:

a) l'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, espressamente stabilisce che, all'interno del Fondo, le risorse variabili possono essere incrementate con quelle derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

b) in tale ampia e generale indicazione possono essere riportati anche le risorse di cui all'art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018, sussistendo entrambi i presupposti richiesti dalla clausola contrattuale: si tratta di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni di legge e, in base alle stesse, sono espressamente finalizzate anche al trattamento economico accessorio del personale, secondo le quantità e le modalità ivi previste.

L'orientamento dell'ARAN ricalca quanto già affermato in più sedi con riferimento agli "incentivi ICI" (3), secondo cui le risorse accennate possono essere destinate a compensare il risultato dei funzionari incaricati della posizione organizzativa preposta agli affari finanziari o a quelle assimilate (4).

Per altro verso, come già sostenuto dalla stessa ARAN (5) relativamente ai titolari di posizione organizzativa, in generale, non esiste un'incompatibilità assoluta tra la retribuzione di risultato e gli altri compensi che, per espressa previsione contrattuale, possono essere loro riconosciuti, come peraltro recentemente affermato dal magistrato contabile, in sede di giudizio per responsabilità erariale (6). Tale indennità, pertanto, può essere prevista in aggiunta a quella di posizione e risultato, ben potendo la stessa cumularsi con il trattamento accessorio della retribuzione di risultato, a titolo di incentivo ex art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018.

Tra i beneficiari di questi compensi, infatti, sono ricompresi i dirigenti e, in base all'art. 18, lett. h) del CCNL del Comparto funzioni locali 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018, rientrano anche a pieno titolo gli incaricati di posizione organizzativa; in sede di contrattazione integrativa aziendale, ai sensi dell'art. 7, lett. j), del CCNL citato, saranno individuati eventuali criteri di correlazione tra i compensi e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, così come per la dirigenza.



I compensi previsti dall'art. 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (compensi derivanti dagli accertamenti IMU e TARI) possono essere erogati anche alla dirigenza e ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato.

Per quanto attiene ai limiti all'incentivo:

- l'incentivazione economica non può superare il tetto del 15% del trattamento tabellare annuo previsto per ciascuno dei dipendenti interessati: si tratta di un tetto massimo di compenso riconoscibile,

soluzione che adatta il compenso al rapporto orario del dipendente e permette di definire diversi limiti a seconda del settore coinvolto (es. in caso di progetti condivisi è possibile definire una percentuale inferiore del 15%);

(2) Si veda il sito <https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7565-funzioni-locali-nuova-disciplina-delle-posizioni-organizzative/10103-cfl65.ht>.

(3) Si fa riferimento, come già visto, agli incentivi derivanti dall'applicazione dall'art. 3, comma 57, Legge 23 dicembre

1996, n. 662 e dall'art. 59, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(4) In tal senso: ARAN, RAL 065 del 5 giugno 2011.

(5) In tal senso: ARAN, RAL 1117 dell'8 febbraio 2012.

(6) In tal senso: Corte dei conti-sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, sentenza 13 gennaio 2020, n. 8.

- l'importo spettante è erogabile in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (7);
- lo stesso è erogato al netto della quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate.

La contrattazione integrativa: modalità di attribuzione degli incentivi

La norma assegna un ruolo ben preciso alla contrattazione decentrata, dato che il trattamento accessorio dev'essere oggetto di contrattazione integrativa.

Infatti, la quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato

nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1, D.L. n. 203/2005.

Le somme predette, pertanto, devono transitare dal fondo del trattamento accessorio dell'anno di competenza in cui sono state svolte le attività.

Le esperienze che si stanno diffondendo prevedono, previa adeguata regolamentazione, il collegamento degli obiettivi al piano della *performance* e la definizione di tabelle percentuali per la suddivisione del fondo tra i profili professionali coinvolti nell'attività di recupero, comprendendo una quota per i progetti condivisi con altri uffici, sempre in capo al settore entrate.



Nel titolo II del contratto è disciplinata la contrattazione integrativa; i criteri per la distribuzione delle risorse incentivanti derivanti dagli accertamenti IMU e TARI, ne sono oggetto.

Il servizio di accertamento in concessione: preclusione al riconoscimento degli incentivi

Come noto, l'art. 52, comma 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, consente, tra le altre ipotesi gestionali, l'affidamento in concessione del servizio di accertamento delle entrate (tributarie e patrimoniali) dell'ente.

In tale circostanza, tuttavia, è precluso il riconoscimento degli incentivi, atteso che le norme in commento non si applicano qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione; diversamente, sono ammessi i servizi di supporto esterni agli uffici, posto che, in tal caso, il titolare della funzione d'accertamento resta il comune.

Condizioni di applicazione della norma in relazione all'approvazione dei documenti contabili dell'Ente

A stretto tenore letterale, l'applicazione della norma è possibile, per espressa indicazione del legislatore, solo nei confronti dei comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL.

Sul punto esiste un orientamento consolidato della Corte dei conti, più volte interpellata al riguardo: possono avvalersi della facoltà solo i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione entro i termini ordinari indicati nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non avvalendosi di proroghe, ancorché consentite *ex lege*; ovvero: 31

(7) L'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, ha disposto una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle P.A., demandata alla contrattazione collettiva (per ogni Comparto o Area di contrattazione) e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione integrativa, all'uopo incrementati nella loro componente variabile. La contrattazione collettiva opera, tenendo conto delle risorse annuali destinate alla contrattazione integrativa, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione (distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale) delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la

contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. Il comma 2 del richiamato art. 23 stabilisce, nelle more di quanto in precedenza previsto, che al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi, e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (assicurando comunque l'invarianza della spesa), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, dal 1° gennaio 2017 non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

dicembre dell'anno n-1 per il bilancio dell'esercizio n e 30 aprile dell'anno n+1 per il rendiconto dell'esercizio n.

Come detto, la giurisprudenza consultiva è conforme nel ritenere che il rinvio operato dal legislatore alla disciplina dei termini prevista dal TUEL deve intendersi nel senso che l'erogazione degli incentivi al personale previsti dall'art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018, sia possibile solo per quei Comuni che abbiano rispettato il

termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione:

- Corte dei conti-Emilia Romagna, delibera 18 settembre 2019, n. 52 (8);
- Corte dei conti-Lombardia, delibere 6 novembre 2019, n. 412 (9) e 18 marzo 2020, n. 40 (10);
- Corte dei conti-Toscana, delibera 23 aprile 2020, n. 46 (11);
- Corte dei conti-Abruzzo, delibera 9 giugno 2020, n. 120 (12).



- *Ai fini della possibilità di attribuire l'incentivo di cui all'art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018, la data entro la quale dev'essere approvato il bilancio di previsione è il 31 dicembre dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.*
- *Il rinvio operato dal legislatore alla disciplina dei termini prevista dal TUEL deve intendersi nel senso che l'erogazione degli incentivi al personale previsti dall'art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018, sia possibile solo per quei Comuni che abbiano rispettato il termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione.*
- *La facoltà di destinare risorse per incentivi al personale per l'accertamento di imposte municipali, ex art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018, è subordinata all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e cioè nei termini previsti dall'art. 163, comma 1, TUEL, dunque solo quando il bilancio di previsione sia approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.*
- *Il termine di approvazione del bilancio da considerare quale condizione di applicabilità dell'art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018 è da intendersi il 31/12 dell'anno di riferimento di cui all'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e non anche il termine differito di cui all'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.*
- *Occorre considerare, quale condizione di applicabilità dell'art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018, il termine del 31 dicembre ai sensi dell'art. 151, comma 1, Tuel, attesa, peraltro, la perentoria lettera della norma che esplicitamente richiama "i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" tenuto conto che in caso di autorizzazione al differimento dei termini ordinari l'Ente prosegue la propria attività in regime finanziario di esercizio provvisorio.*

Per il giudice dei conti, in buona sostanza, il termine per l'approvazione del bilancio indicato nella normativa soprarichiamata è da intendersi il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ex art. 163, comma 1, TUEL, e non anche il termine differito di cui all'art. 163, comma 3, dello stesso decreto, così che, nell'ipotesi in cui il bilancio di previsione dell'ente non sia

approvato nel termine fisiologicamente indicato, ancorché per effetto di proroghe normativamente disposte, entrando in esercizio provvisorio, il legislatore limita l'attività gestionale dell'ente ad una serie di attività tassativamente indicate e tra esse non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale; ciò, in base alla sottesa considerazione

(8) Si veda: <https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/52/2019/PAR>.

(9) Si veda: <https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/412/2019/PAR>.

(10) Si veda: <https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/40/2020/PAR>.

(11) Si veda: <https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCTOS/46/2020/PAR>.

(12) Si veda: <https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCABR/120/2020/PAR>.

concernente la fase di criticità in cui versa quell'ente che non sia in grado di corrispondere al fondamentale obiettivo della tempestiva approvazione del bilancio di previsione.

Di conseguenza, per erogare i compensi relativi all'anno 2019, è necessario: i) aver approvato entro il 31 dicembre 2018 il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2019; ii) aver approvato il consuntivo per il medesimo esercizio entro il 30 aprile 2020 (dal quale si ricavano i dati utili per il riparto, ovvero il maggiore gettito accertato e riscosso).

La magistratura contabile, evidentemente, considera privo di pregio il diverso (e a parere di chi scrive, più ragionevole) avviso di IFEL-Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (Fondazione ANCI) (13), secondo cui il riferimento al termine di adozione del bilancio di previsione deve avere riguardo

anche all'eventuale proroga rispetto al termine ordinario del 31 dicembre, per cui ad esempio, per il 2019, occorre fare riferimento alla data del 31 marzo 2019, ex D.M. Interno 25 gennaio 2019, atteso che, se il legislatore avesse voluto fare espresso riferimento ai termini non prorogati ma ordinariamente previsti dal TUEL, lo avrebbe fatto in modo esplicito, indicando il termine del 31 dicembre per il bilancio di previsione e del 30 aprile per il rendiconto, modalità peraltro adottata dal comma 905 della stessa legge di bilancio 2019 (il comma 905, art. 1, Legge n. 145/2018, infatti, limita l'applicazione di talune semplificazioni amministrative ai "comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente...").



Il riferimento normativo al termine di adozione del bilancio di previsione deve avere riguardo anche all'eventuale proroga rispetto al termine ordinario del 31 dicembre.

A tale riguardo, la Corte replica precisando che la norma richiamata prevede espressamente che alcune specifiche norme recate in disposizioni di legge precedenti (contenute in leggi finanziarie, di bilancio, di semplificazione, ecc.) a decorrere dall'esercizio 2019, "...non trovano applicazione..." nei confronti dei "...comuni (...) che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente...", intendendo così specificare che alcune norme precedenti alla Legge di bilancio 2019 ed ordinariamente applicabili agli enti locali, non si applicano più "...a decorrere dal 2019...", proprio nei confronti degli enti più virtuosi (che hanno rispettato il termine di approvazione del bilancio di previsione del 31 dicembre e del conto consuntivo del 30 aprile); quindi si tratta, all'evidenza, contrariamente a quanto asserito dall'IFEL, di fattispecie legislativa assolutamente non sovrapponibile, neanche sotto il profilo meramente esecutivo, a quella che qui ne occupa, sia in quanto il citato

comma 1091 è contenuto nella medesima legge di bilancio, sia in quanto è indubbiamente (ed esclusivamente) applicabile agli enti che hanno rispettato il termine legale di approvazione del bilancio.

In altri termini, per la magistratura contabile, le possibilità di riconoscere incentivi economici a favore di dipendenti per lo svolgimento di attività correlate all'accertamento dei tributi comunali sono collegate non solo all'identificazione di precisi obiettivi dell'ufficio tributi, ma anche ad una certa virtù dell'ente, così che possono avvalersi della facoltà in esame solo i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini ordinari del TUEL, non avvalendosi di proroghe.

Le conclusioni a cui stanno giungendo le sezioni territoriali della Corte dei conti, molto penalizzanti, mettono evidentemente in crisi l'erogazione dell'incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2019, dal momento che la maggior parte dei comuni italiani non riesce a rispettare il termine del 31 dicembre (che, per questo, viene sistematicamente prorogato);

(13) Si veda <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9649-il-fondo-incentivi-per-il-potenziamento-della-gestione->

[delle-entrate-co-1091-della-legge-di-bilancio-2019-la-nota-di-approfondimento-ifel](https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9649-il-fondo-incentivi-per-il-potenziamento-della-gestione-delle-entrate-co-1091-della-legge-di-bilancio-2019-la-nota-di-approfondimento-ifel).

d'altra parte, mentre è vero che l'ente che non approva il bilancio entro il 31 dicembre si trova a operare nei primi mesi dell'anno successivo in esercizio provvisorio, non si comprende come questa circostanza possa impedire all'ente di stanziare le somme relative al fondo con l'approvazione del bilancio di previsione (o dopo, con apposita variazione, a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente), incidendo i vincoli dell'esercizio provvisorio sull'ente solo fino all'approvazione del documento contabile previsionale e, vieppiù, non ostando all'attività di tipo accertativo dell'ufficio tributi, né alla gestione della riscossione volontaria coattiva delle entrate tributarie.

Si aggiunga che ad analoga conclusione è pervenuto il Servizio Studi della Camera, che commentando sia le modifiche approvate dal Senato della

Repubblica al progetto di legge di bilancio, sia la legge di bilancio come approvata in via definitiva (14), afferma che l'art. 1, comma 1091 (Potenziamento uffici comunali gestione entrate), "consente ai comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti assunzionali di legge."



L'art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018, "consente ai comuni che hanno *approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge*, di destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti assunzionali di legge."

Per queste ragioni, pur nel pieno rispetto delle autorevoli affermazioni della magistratura contabile, è auspicabile un chiarimento normativo al riguardo, allo scopo di riconoscere pienamente i dovuti incentivi al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate (così come accadeva in relazione all'incentivo collegato all'ICI, completamente disancorato dall'approvazione dei documenti di bilancio

previsionale/consuntivo), dal quale sicuramente non dipendono i tempi occorrenti per l'approvazione del bilancio di previsione o del rendiconto della gestione (sovente, peraltro, nemmeno per cause imputabili agli enti locali); interpretazioni che, per questo, risultano di difficile comprensione, generando peraltro disparità di trattamento tra lavoratori dello stesso comparto destinatari di incentivi di diversa natura.

(14) Si vedano: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0006h_vol_II.pdf?_1570974541742; http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ID0006i_vol_III.pdf?_1570974109877.